

Firenze, 26 aprile 2017

Il rapporto di lavoro tra coniugi e familiari e l'inquadramento previdenziale di soci amministratori

ASPETTI CONTRIBUTIVI, FISCALI, PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

DOTT. MASSIMO BRAGHIN – CONSULENTE DEL LAVORO

I poteri del datore di lavoro

Due sono le obbligazioni che caratterizzano il rapporto di lavoro:

- *obbligo di rendere la prestazione lavorativa;*
- *obbligo di pagare la retribuzione*

si pongono in posizione di reciprocità: le parti del rapporto di lavoro non si trovano in una condizione di totale parità nel rapporto.

Il datore di lavoro occupa una posizione attiva e di iniziativa, cui si contrappone la posizione passiva del prestatore.

Viene di fatto assegnato uno **status** attribuito dall'ordinamento giuridico e dal codice civile

I poteri del datore di lavoro

Definizione di Lavoratore:

colui che collabora all'interno dell'azienda prestando il proprio lavoro *“alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”* (art. 2094 c.c.);

Definizione di datore di lavoro:

È il *“capo dell'impresa”* (art. 2086 c.c.) e da lui *“dipendono gerarchicamente”* i lavoratori.

Secondo l'art. 2104 c.c. il prestatore deve *“osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende”*.

I poteri del datore di lavoro

Perché il datore di lavoro si trova in una posizione di supremazia ?

Tale posizione gli permette di esigere il corretto adempimento del credito che egli vanta nei confronti del lavoratore attraverso l'assegnazione, da parte dell'ordinamento giuridico, di appositi poteri giuridici che influenzano la sfera giuridica del lavoratore debitore.

I poteri del datore di lavoro

Suddivisione dei poteri datoriali:

1. **IL POTERE DIRETTIVO**: esercitato per conformare la prestazione lavorativa alle esigenze dell'organizzazione d'impresa;
2. **IL POTERE DI CONTROLLO**: esercitato per verificare l'esatto adempimento degli obblighi da parte del dipendente;
3. **IL POTERE DISCIPLINARE**: esercitato per sanzionare il lavoro inadempiente.

Vanno **esercitati nel rispetto** di un insieme **di limiti** che la legge pone a garanzia del loro corretto utilizzo.

I limiti ai poteri datoriali

Vengono posti dei limiti all'esercizio dei poteri datoriali in modo da:

1. poter tutelare l'interesse del lavoratore nel non subire trattamenti incompatibili con le norme ed i principi costituzionali,
2. svolgere la prestazione lavorativa senza farsi condizionare, e senza procurare lesioni alla propria dignità personale.

I limiti ai poteri datoriali

limiti positivi: che attengono agli *obblighi di fare* e costringono il datore di lavoro ad esercitare i propri poteri e a farlo in base a delle modalità predefinite.

limiti negativi, riguardanti gli *obblighi di non fare*. Ad esempio *vietano* forme di esercizio del potere datoriale quali svolgere determinati controlli materiali, adottare provvedimenti o compiere atti mirati alla modifica, sospensione ed estinzione del rapporto (per esempio trasferimento, sanzioni disciplinari, trasferta, messa in cassa integrazione, licenziamento).

I limiti ai poteri datoriali

limiti di fonte legale: sono quelli previsti da norme di legge o da atti aventi stessa forza;

limiti di fonte negoziale: sono previsti dalla contrattazione collettiva.

I limiti ai poteri datoriali

limiti di natura procedurale: impongono al datore di lavoro di far precedere l'adozione di una certa decisione dall'espletamento di una procedura specifica, che può riguardare il coinvolgimento diretto del lavoratore, cioè la partecipazione delle organizzazioni sindacali.

limiti di natura sostanziale: sono finalizzati per consentire la partecipazione preventiva delle organizzazioni sindacali (obblighi di informazione preventiva posti in capo al datore di lavoro). Questi, a differenza dei limiti procedurali, non impongono al datore il rispetto di specifiche procedure, ma vincolano il contenuto delle modalità di esercizio dei poteri datoriali (ad es. vietano la disponibilità di alcuni diritti gli atti discriminatori).

Il poteri direttivo

Definizione: insieme di poteri in dotazione al datore di lavoro finalizzati nel loro insieme a garantire l'esecuzione e la disciplina del lavoro in vista degli interessi propri del rapporto.

Si esplica in facoltà e si estrinseca nel potere organizzativo, di vigilanza, e gerarchico. Con il potere direttivo il datore di lavoro impartisce al lavoratore le direttive inerenti l'esecuzione della prestazione e le concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, al fine di regolamentare la convivenza degli appartenenti all'organizzazione e di tutelare il patrimonio aziendale nonché la sicurezza delle persone e degli impianti.

Il poteri direttivo

Si manifesta attraverso:

- a) **potere gerarchico**: evidenzia la posizione di supremazia del datore di lavoro posto a capo dell'impresa;
- b) **potere conformativo**: potere di specificazione dell'attività lavorativa mediante la determinazione delle modalità con cui deve essere eseguita la prestazione di lavoro da parte di ciascun lavoratore;
- c) **potere direttivo in senso stretto**: potere di organizzare il lavoro mediante l'adozione di tutte le disposizioni necessarie al funzionamento dell'impresa (ad esempio orario di lavoro, turni, ecc).

INDICI GIURISPRUDENZIALI DI SUBORDINAZIONE

Primo gruppo: indici essenziali interni

- Assoggettamento alle direttive;
- Esistenza di un potere disciplinare;
- Esistenza di un potere di controllo;
- Esistenza di un potere di vigilanza.

La presenza di questi indici è condizione necessaria e sufficiente per il riconoscimento della subordinazione.

INDICI GIURISPRUDENZIALI DI SUBORDINAZIONE

Secondo gruppo: indici essenziali esterni

- Inserimento
- Continuità
- Collaborazione

possono sostituire l'indice principale o compensare una sua attenuazione.

INDICI GIURISPRUDENZIALI DI SUBORDINAZIONE

Terzo gruppo: indici sussidiari (rafforzano i precedenti senza sostituirli)

Rafforzano l'elemento della subordinazione nel caso risulti attenuato per la particolarità del rapporto. Non vanno mai considerati autonomamente ma sempre allacciati agli indici primari e secondari. La loro assenza non consente di qualificare come subordinato un determinato rapporto (così, tra le altre, Cass. 28 maggio 2007, n. 12368).

PREMESSA: IL LAVORO SUBORDINATO

LAVORO DIPENDENTE = VINCOLO DI SUBORDINAZIONE

art. 2094 c.c.

E' LAVORATORE SUBORDINATO IL SOGGETTO CHE SI OBBLIGA, MEDIANTE RETRIBUZIONE, A COLLABORARE NELL'IMPRESA, PRESTANDO IL PROPRIO LAVORO INTELLETTUALE O MANUALE ALLE DIPENDENZE O SOTTO LA DIREZIONE DELL'IMPREDITORE.

EFFETTI DELLA SUBORDINAZIONE

FONTE: **ART. 2086 c.c.** - L'IMPREDITORE E' A CAPO DELL'IMPRESA ED ESERCITA IL POTERE DIRETTIVO

FONTE: **ART. 2103 c.c.** – IL LAVORATORE DEVE ESSERE ADIBITO ALLE MANSIONI PER LE QUALI E' STATO ASSUNTO ED IL DATORE DI LAVORO PUO' ESERCITARE LO JUS VARIANDI (ASPETTO DEL POTERE DIRETTIVO-CONFORMATIVO)

FONTE: **ARTT. 2104, 2105 E 2106 c.c.** - IL LAVORATORE E' SOGGETTO AGLI OBBLIGHI DI DILIGENZA, OBBEDIENZA E FEDELTA' NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO

LE RECENTI NOVITA' DEL JOBS ACT: REVISIONE DELLE MANSIONI ART. 2103 C.C.

REVISIONE DELLA DISCIPLINA: CONSIDERARE **TUTTI** GLI INTERESSI




SUBORDINAZIONE = SOGGEZIONE ALLE DECISIONI ALTRUI

ASSOGGETTAMENTO GERARCHICO AL POTERE DIRETTIVO DEL DATORE DI LAVORO



INSERIMENTO DEL LAVORATORE NELL'ORGANIZZAZIONE DELL'IMPRESA, IN MODO CONTINUO E SISTEMATICO



VIGILANZA COSTANTE DEL DATORE DI LAVORO

CASSAZIONE SENTENZA N. 9812/2008

INDICI DI SUBORDINAZIONE

- ❑ OSSERVANZA ORARIO DI LAVORO;
- ❑ PAGAMENTO A CADENZE FISSE DELLA RETRIBUZIONE PRESTABILITA;
- ❑ COORDINAMENTO EFFETTUATO DAL DATORE DI LAVORO;
- ❑ ASSENZA IN CAPO AL LAVORATORE DI UNA SEPPUR MINIMA STRUTTURA IMPRENDITORIALE;
- ❑ APPLICABILITA' DI SANZIONI DISCIPLINARI

CASSAZIONE SENTENZA N. 8569/2004, N. 8307/2005 E N. 10629/2009

OSSERVANZA ORARIO DI LAVORO

L'ASSOGGETTAMENTO DEL LAVORATORE SUBORDINATO AL POTERE DIRETTIVO, ORGANIZZATIVO E DISCIPLINARE DEL DATORE DI LAVORO SI ESPLICA ANCHE NELLA CIRCOSTANZA DI ESEGUIRE LA PRESTAZIONE NEGLI ORARI E NEI GIORNI INDICATI DALL'IMPREDITORE



IDEALMENTE E CONCRETAMENTE IL LAVORATORE SUBORDINATO METTE A DISPOSIZIONE LE SUE ENERGIE MANUALI E INTELLETTUALI CON CONTINUITA' RISPETTANDO UN ORARIO CHE VIENE DETERMINATO IN SEDE DI ASSUNZIONE E FORMALIZZATO NEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO

SEGUE: OSSERVANZA ORARIO DI LAVORO

OSSERVARE L'ORARIO DI LAVORO IMPLICA:

- OBBLIGO DI COMUNICARE LE ASSENZE PER MALATTIA;
- OBBLIGO DI RICHIEDERE PREVENTIVAMENTE PERMESSI PER VARI MOTIVI;
- OBBLIGO DI EFFETTUARE LE FERIE SECONDO LE DISPOSIZIONI DETTATE DAL DATORE DI LAVORO;
- DIRITTO/DOVERE DI FRUIRE DEL RIPOSO GIORNALIERO E SETTIMANALE;
- DIRITTO/DOVERE DI RISPETTARE I LIMITI POSTI IN MATERIA DI ORARIO SETTIMANALE, STRAORDINARIO, LAVORO NOTTURNO.

EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE

IL LAVORATORE SUBORDINATO RICEVE UNA RETRIBUZIONE NORMALMENTE CON CADENZA MENSILE (SALVO DISPOSIZIONI DIFFERENTI INTRODOTTE DAI CCNL)



CADENZA DELLA RETRIBUZIONE E SUA SOSTANZIALE PREDETERMINAZIONE, IN FUNZIONE DELLA QUALIFICA E DEL LIVELLO ATTRIBUITI AL MOMENTO DELL'ASSUNZIONE



NECESSITA' CHE LA RETRIBUZIONE NON SIA INFERIORE AI MINIMI SALARIALI STABILITI DAI CCNL

COORDINAMENTO DATORE DI LAVORO

L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO ATTRAVERSO DISPOSIZIONI O DIRETTIVE RAPPRESENTA UNA FORMA DI COORDINAMENTO ATTUATA DAL DATORE DI LAVORO, E SI CONFIGURA COME POTERE DI SOVRAORDINAZIONE



COORDINAMENTO SPAZIO-TEMPORALE



DIPENDENZA ASPETTO ECONOMICO-ORGANIZZATIVO

ASSENZA STRUTTURA IMPRENDITORIALE

SUBORDINAZIONE EQUIVALE ALLO SVOLGIMENTO DI UNA PRESTAZIONE LAVORATIVA ALLE DIPENDENZE E SOTTO LA DIREZIONE DELL'IMPRENDITORE




CIO' RICHIEDE L'INSERIMENTO DEL LAVORATORE NELL'ORGANIZZAZIONE DEL DATORE DI LAVORO



IL LAVORATORE SUBORDINATO PER ESPLETARE LA PRESTAZIONE LAVORATIVA SI AVVALE DI MACCHINARI, ATTREZZATURE E DISPOSITIVI MESSI A DISPOSIZIONE DEL DATORE DI LAVORO, DI SUA PROPRIETA', E NEI LOCALI DI SUA DISPONIBILITA'

APPLICABILITA' SANZIONI DISCIPLINARI

LAVORATORE SUBORDINATO SOGGETTO AL POTERE DIRETTIVO, DI CONTROLLO, VIGILANZA E DISCIPLINARE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO



LA VOLONTA' DELLE PARTI

E' FONDAMENTALE IL RIFERIMENTO AGLI ASPETTI SOSTANZIALI DEL RAPPORTO, AL DI LA' DELLA VOLONTA' MANIFESTATA DALLE PARTI.



LA VOLONTA' PUO' ESSERE SUPERATA SOLO DIMOSTRANDO CONCRETAMENTE E DI FATTO CHE IN UN RAPPORTO DI LAVORO PREVALE LA SUBORDINAZIONE SIA NELLA FASE COSTITUTIVA CHE NEL CORSO DI SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO.



LA VOLONTA' DELLE PARTI NON E' ELEMENTO DECISIVO SE LE PARTI NON SI ATTENGONO AD ESSA.

CASSAZIONE SENTENZA N. 4308/2000, N. 10077/2000, N. 20669/2004 E N. 5495/2006

LAVORO AUTONOMO

FONTE: **ART. 2222 c.c.**

E' LAVORATORE AUTONOMO CHI SI OBBLIGA A COMPIERE, VERSO CORRISPETTIVO, UN'OPERA O UN SERVIZIO, CON LAVORO PREVALENTEMENTE PERSONALE, SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE, NEI CONFRONTI DEL COMMITTENTE.

CARATTERISTICHE LAVORO AUTONOMO

- ❖ MANCA L'ASSOGGETTAMENTO DEL LAVORATORE AL POTERE DIRETTIVO E DISCIPLINARE DEL DATORE DI LAVORO QUINDI, NON POSSONO ESSERE IMPARTITE DAI COMMITTENTI DIRETTIVE O INDICAZIONI IN ORDINE ALLO SVOLGIMENTO DEL LAVORO;
- ❖ NON VI SONO LIMITAZIONI DELL'AUTONOMIA DEL PRESTATORE DI LAVORO;
- ❖ NON VI E' INSERIMENTO NELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE;
- ❖ GESTIONE AUTONOMA DEL LAVORO PER QUANTO RIGUARDA TEMPI, MODI E LUOGHI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA O SERVIZIO.

ELEMENTI ESSENZIALI LAVORO AUTONOMO

- PROMESSA DI UN **RISULTATO FINALE**;
- REALIZZAZIONE CON **PROPRIA ORGANIZZAZIONE**;
- ESISTENZA DEL **RISCHIO** PROFESSIONALE;

SEGUE: ELEMENTI ESSENZIALI

- **ABITUALITA' E PROFESSIONALITA'** (IL SOGGETTO PONE IN ESSERE COMPORTAMENTI E ATTI COORDINATI FRA LORO, FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO DI UN RISULTATO, CON SISTEMATICITA')

 SE MANCANO, SI CONFIGURA LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE;

- **NON IMPRENDITORIALITA'**: PREVALE L'ELEMENTO PERSONALE RISPETTO AL CAPITALE E L'ATTIVITA' SVOLTA NON PUO' ESSERE QUALIFICATA COME ATTIVITA' D'IMPRESA.

LA LINEA DI DISCRIMINE: LA PARASUBORDINAZIONE

CONTRATTO ATIPICO, AVENTE LE CARATTERISTICHE SIA DEL LAVORO SUBORDINATO CHE DEL LAVORO AUTONOMO:

- ❖ PRESTAZIONE PREVALENTEMENTE PERSONALE;
- ❖ SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE;
- ❖ CONTINUATIVITA';
- ❖ COLLABORAZIONE E COORDINAMENTO
- ❖ ETERODIREZIONE E/O ETEROORGANIZZAZIONE

FORME DI PARASUBORDINAZIONE

- COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE;
- COLLABORAZIONI OCCASIONALI;

EX

- (COLLABORAZIONI A PROGETTO);
- (ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE).

LAVORO SUBORDINATO O GRATUITO?

IL LAVORO GRATUITO UTILIZZATO IN LUOGO DEL LAVORO SUBORDINATO E' UNA FORMA DI LAVORO SOMMERSO.

LAVORO SUBORDINATO O GRATUITO?

Presunzione di gratuità

Per le prestazioni lavorative di collaborazione familiare e di assistenza offerte in favore di parenti o affini anche in difetto della convivenza non viene meno la presunzione di gratuità che trova la sua fonte nella circostanza che le **suddette prestazioni vengono normalmente rese per motivi di legame affettivo e benevolenza**, pertanto la parte che faccia valere diritti derivanti da simili rapporti ha l'obbligo di dimostrare, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della subordinazione e dell'onerosità (**Cass. 2 agosto 2010, n. 17992**).

RAPPORTO ILLECITO?

LA CREAZIONE ILLEGITTIMA DI UN RAPPORTO SUBORDINATO, QUANDO SI E' IN PRESENZA DI PRESTAZIONE TRA FAMILIARI, COMPORTA:

- **ILLECITO FISCALE**: RISPARMIO FISCALE NON DOVUTO;
- **ILLECITO PREVIDENZIALE**: INDEBITA MATURAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI E DIRITTO ALLA PENSIONE.

IL CONFRONTO: LAVORO SUBORDINATO

- ONEROSITA': PRESTAZIONE RESA IN VISTA DELLA RETRIBUZIONE (**ART. 36 COST.**);
- VOLONTA' DI PRESTARE UN'ATTIVITA' LAVORATIVA.

PRESUNZIONE SEMPLICE:



E' AMMESSA LA PROVA CONTRARIA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO.

IL CONFRONTO: LAVORO GRATUITO

- ✓ Manca **l'animus contraendi**;
- ✓ **Affectionis vel benevolentiae causa**: attitudine alla solidarietà e all'assistenza reciproca fra coniugi e componenti della famiglia *(per motivo di affetto e benevolenza)*;
- ✓ Lo scopo è quello di migliorare le condizioni di esistenza, materiali e spirituali, del **nucleo familiare**.

IL CONFRONTO: LAVORO GRATUITO

Lavoro gratuito.

Caratteristica tipica che connota il lavoro subordinato è **l'onerosità della prestazione**; ne consegue che le prestazioni rese senza un corrispettivo devono essere considerate estranee al tipo negoziale.

IL CONFRONTO: LAVORO GRATUITO

Lavoro gratuito.

E' legittimo il lavoro gratuito?

Il lavoro gratuito è un contratto atipico disciplinato dall'art. 1322 c.c., che può essere considerato lecito a condizione che sia finalizzato a realizzare interessi meritevoli di tutela. La condizione per l'ammissibilità del contratto è che la gratuità sia oggetto di esplicita manifestazione di volontà delle parti e si inserisca nella causa stessa del contratto, in riferimento a particolari circostanze oggettive o soggettive che giustificano la causa gratuita (ad esempio motivi ideali, religiosi, ecc.; [Cass. 3 dicembre 1986, n. 7158](#)).

Secondo un'altra lettura, seppure minoritaria, il lavoro gratuito non può mai essere considerato legittimo, in quanto da qualsiasi rapporto di lavoro deve necessariamente scaturire un obbligo di retribuzione.

SEGUE: IL CONFRONTO – LAVORO GRATUITO

- INCOMBE AL FAMILIARE DATORE DI LAVORO L'ONERE DI FORNIRE LA PROVA RIGOROSA CHE L'ATTIVITA' LAVORATIVA A LUI FORNITA DAL FAMILIARE NON CONVIVENTE SIA ORIGINATA DA SPIRITO DI SOLIDARIETA' E DI GRATUITA';
- IL LAVORO SI PRESUME GRATUITO QUANDO VI E' UN RAPPORTO TRA CONIUGI O UN VINCOLO TRA PARENTI O AFFINI FINO AL 6° GRADO (ART. 77 C.C.) O UNA CONVIVENZA TRA DATORE E PRESTATORE DI LAVORO.

COLLABORAZIONI OCCASIONALI *AFFECTIONIS CAUSA*

IMPORTANTE!! SONO ESCLUSE DALL'OBBLIGO DI ISCRIZIONE INPS

- PRESTAZIONI RESE DA PENSIONATI (NON GARANTISCONO CONTINUITA');
- PRESTAZIONI RESE DAL FAMILIARE IMPIEGATO FULL TIME PRESSO UN ALTRO DATORE DI LAVORO (POCO TEMPO RESIDUO PER POTER SVOLGERE ALTRE ATTIVITA' PRESSO L'IMPRESA FAMILIARE);



PRESUNZIONE DI GRATUITA' DA PARTE DEL PERSONALE ISPETTIVO:
PRESTAZIONE PRESUNTIVAMENTE OCCASIONALE

CIRCOLARE MINISTERO LAVORO N. 10478/2013

ART. 77 codice civile

LA LEGGE NON RICONOSCE IL VINCOLO DI PARENTELA OLTRE IL 6° GRADO, SALVO CHE PER ALCUNI EFFETTI SPECIALMENTE DETERMINATI

PRESUNZIONE DI ONEROSITA'

OGNI ATTIVITA' LAVORATIVA E' PRESUNTA A TITOLO ONEROSO SALVO CHE SI DIMOSTRI LA SUSSISTENZA DI UNA FINALITA' DI SOLIDARIETA' IN LUOGO DI QUELLA LUCRATIVA.

L'ONEROSITA' E LA REGOLA MENTRE LA GRATUITA' E' L'ECCEZIONE.

SEGUE: PRESUNZIONE DI ONEROSITA'

LA FATTISPECIE DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO, OLTRE AGLI ESTREMI DELLA COLLABORAZIONE E SUBORDINAZIONE, E' CARATTERIZZATA ANCHE DALL'ONEROSITA' E, PERTANTO, **NON RICORRE NEL CASO IN CUI UNA DETERMINATA ATTIVITA' SIA ORIENTATA DA UN RAPPORTO DI AFFETTO VERSO IL FRUITORE DELLA PRESTAZIONE, DI FAMILIARITA', DA UN VINCOLO CARITATIVO, OVVERO IDEALE O RELIGIOSO.**

CASSAZIONE CIVILE SENTENZA N. 1833/2009

LA PROVA RIGOROSA

PER SUPERARE LA PRESUNZIONE DI GRATUITA':



FORNIRE PROVE PRECISE:

- ESISTENZA DEL VINCOLO DI SUBORDINAZIONE
- ONEROSITA' DELLA PRESTAZIONE

IL LAVORO DEL PARTNER

RIGUARDO AL **LAVORO PRESTATO IN AMBITO FAMILIARE**, LO STESSO PUO' PRESUMERSI A TITOLO GRATUITO PER IL SOLO FATTO CHE IL FRUITORE SIA UNO STRETTO CONGIUNTO.

AL DI FUORI, INVECE, **DELL'IMPRESA FAMILIARE**, IL RAPPORTO SI ASSUME GRATUITO PER LA PRESENZA DI UN VINCOLO POLITICO, IDEALE, RELIGIOSO E SIMILI.

LA PROVA DEVE ESSERE FORNITA DA CHI ECCEPISCE LA PRESTAZIONE COME SVOLTA A TITOLO GRATUITO.

CASSAZIONE SENTENZA N. 18284/2003

ATTIVITA' DI TIPO LAVORATIVO SVOLTA A TITOLO GRATUITO

LA CONFIGURABILITA' DELLO SVOLGIMENTO A TITOLO GRATUITO DI UNA PRESTAZIONE OBIETTIVAMENTE LAVORATIVA, E QUINDI AL DI FUORI DEL CONTRATTO DI LAVORO, NON TROVA OSTACOLO NELLE NORME COSTITUZIONALI CHE PRESUPPONGONO L'ONEROSITA' DEL RAPPORTO, IN QUANTO LE STESSE (ART. 36 COST. E ARTT. 2094, 2099, 2113 E 2126 C.C.) NON ESCLUDONO L'AMMISSIBILITA' DI UNA PRESTAZIONE LAVORATIVA CON LE CARATTERISTICHE DELLA GRATUITA', LA CUI PATTUIZIONE E' CONSENTITA ALL'AUTONOMIA PRIVATA.

CASSAZIONE SENTENZA N. 16774/2003

SUPERAMENTO DELLA PRESUNZIONE


PRESTAZIONI RESE FRA PERSONE CONVIVENTI LEGATE DA VINCOLO DI PARENTELA O DI AFFINITA'



LE PRESTAZIONI SI PRESUMONO GRATUITE



SUPERARE LA PRESUNZIONE



CON ONERE DI CHI SOSTIENE L'ESISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO



DIMOSTRAZIONE SUBORDINAZIONE E ONEROSITA'

CASSAZIONE SENTENZA N. 1880/1980

SEGUE: SUPERAMENTO DELLA PRESUNZIONE

PRESUNZIONE DI GRATUITA' SUSSISTE ANCHE NELL'AMBITO DI ATTIVITA' D'IMPRESA



Gestita e organizzata, strutturalmente ed economicamente, con criteri prevalentemente familiari

Non quando sia di notevoli dimensioni e per quanto condotta da familiari, sia amministrata con criteri rigidamente imprenditoriali



SUPERARE PRESUNZIONE  PROVA PRECISA E RIGOROSA ONEROSITA' PRESTAZIONI

CASSAZIONE SENTENZA N. 2660/1984

SEGUE: SUPERAMENTO DELLA PRESUNZIONE

SE **SOGGETTI** DEL RAPPORTO DI LAVORO SONO **CONVIVENTI**, LE RELAZIONI DI AFFETTI FAMILIARI DI PARENTELA E DI INTERESSI ESISTENTI

 PRESUNZIONE DI GRATUITA'

SE I **SOGGETTI NON SONO CONVIVENTI**, MA APPARTENGONO A NUCLEI FAMILIARI DISTINTI E AUTONOMI

 PRESUNZIONE DI ONEROSITA'

SUPERARE  SUSSISTENZA DI SICURI ELEMENTI CONTRARI

CASSAZIONE SENTENZA N. 3287/1986

SOCIETA' DI PERSONE

In caso di rapporto di coniugio e convivenza tra lavoratore e socio di società di persone, la prestazione lavorativa deve presumersi come resa a **titolo gratuito** e per affectio parentale; tale presunzione può ritenersi superata solo con l'allegazione di prova rigorosa inerente la sussistenza di un effettivo regime di subordinazione, confermato dall'erogazione della retribuzione.

TRIBUNALE DI BERGAMO SENTENZA N. 369/2004

SOCIETA' DI PERSONE

I CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE INPS N. 179/1989

NON SI CONSIDERANO LAVORATORI SUBORDINATI I SOCI DI:

- SOCIETA' DI FATTO;
- SOCIETA' IRREGOLARI;
- SOCI AMMINISTRATORI O DI MAGGIORANZA DI SOCIETA' SEMPLICI;
- SOCI AMMINISTRATORI O DI MAGGIORANZA DI SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO;



PERCHE' IL LAVORATORE SUBORDINATO E' UN SOGGETTO **NETTAMENTE DISTINTO** DALL'IMPRENDITORE O DATORE DI LAVORO E NON E' ESPOSTO A RISCHIO D'IMPRESA

SEGUE: SOCIETA' DI PERSONE

I CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE INPS N. 179/1989

SOCI NON AMMINISTRATORI DI SOCIETA' SEMPLICI E DI SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO



SI CONFIGURA RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO **SOLO** SE IL SOCIO RISULTA SOTTOPOSTO AL CONTROLLO GERARCHICO DI UN ALTRO SOCIO, MUNITO DI SUPREMAZIA E SE LA SUA ATTIVITA' NON RIENTRA, NEMMENO PARZIALMENTE, NEL CONFERIMENTO PREVISTO DAL CONTRATTO SOCIALE

CASSAZIONE SENTENZA N. 5066/1981, N. 3948/1983, N. 7573/1986, N. 1099/1987

SEGUE: SOCIETA' DI PERSONE

I CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE INPS N. 179/1989

SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE:

- SOCI ACCOMANDATARI: SI OCCUPANO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' E SI ASSUMONO, ILLIMITATAMENTE, RESPONSABILITA' E RISCHI DELL'ATTIVITA' SOCIALE;
- SOCI ACCOMANDANTI: RISPONDONO SOLO ENTRO I LIMITI DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E NON SI OCCUPANO DI AMMINISTRAZIONE



I SOCI ACCOMANDANTI POSSONO ESSERE RICONOSCIUTI COME LAVORATORI DIPENDENTI, IN QUANTO IL RISCHIO E' LIMITATO ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

LA PROVA DI UN RAPPORTO

LA PRESUNZIONE DI GRATUITA' IN CASO DI RAPPORTO DI LAVORO TRA PERSONE LEGATE DA UN VINCOLO DI PARENTELA, AFFINITA' O CONIUGIO, ANCHE NON CONVIVENTI, **NON E' ASSOLUTA** E TALE DA ESCLUDERE OGNI PROVA CONTRARIA, COME AVVIENE INVECE NEL RAPPORTO DI LAVORO TRA CONIUGI.

CASSAZIONE SENTENZA N. 28248/2003

LA PROVA

LA PROVA CHE UN RAPPORTO REALIZZI LO SCHEMA DI CUI ALL'ART. 2094 C.C. DEVE ESSERE PRECISA E RIGOROSA.

LA PRESUNZIONE DI GRATUITA' OPERA LIMITATAMENTE ALL'IPOTESI DI CONVIVENZA TRA I SOGGETTI DEL RAPPORTO DI LAVORO, IN QUANTO LE RELAZIONI DI AFFETTI FAMILIARI, DI PARENTELA, DI INTERESSI, GIUSTIFICANO LA PRESUNZIONE DI GRATUITA'.

NELLE IPOTESI DI **SOGGETTI NON CONVIVENTI** SOTTO LO STESSO TETTO, MA APPARTENENTI A NUCLEI DISTINTI ED AUTONOMI, **LA PRESUNZIONE DI GRATUITA' CEDE IL PASSO A QUELLA DI NORMALE ONEROSITA' DEL RAPPORTO**, SUPERABILE SOLO CON PRECISE PROVE IN SENSO CONTRARIO.

RAPPORTI AMMISSIBILI

PUO' AVERSI LAVORO GRATUITO:

- TRA MARITO E MOGLIE;
- TRA CONVIVENTI MORE UXORIO;
- NELL'AMBITO DI IMPRESE INDIVIDUALI;

SEGUE: RAPPORTI GRATUITI AMMISSIBILI

- NELL'AMBITO DI UNA SRL CON UNICO SOCIO;
- NELL'AMBITO DI SOCIETA' DI PERSONE;
- NELL'AMBITO DI STUDI PROFESSIONALI.

IL PUNTO DI VISTA INPS: SUBORDINAZIONE O GRATUITA' ?

Circolare INPS N. 179/1989

DISCRIMINANTI:

- REGIME DI SEPARAZIONE DEI BENI FRA CONIUGI;
- CONTO CORRENTE BANCARIO SEPARATO;
- CONVIVENZA;
- SUBORDINAZIONE DIRETTA IN CAPO AD ALTRO SOGGETTO;
- UGUAGLIANZA DI TRATTAMENTO ECONOMICO, RICHIESTA FERIE, MALATTIA;
- IRROGAZIONE SANZIONI DISCIPLINARI.

IL PUNTO DI VISTA INPS: CRITERI DISTINTIVI

Circolare INPS N. 179/1989

- OGGETTO DEL CONTRATTO: PROMESSA DI SEMPLICE ATTIVITA' DI LAVORO (MESSA A DISPOSIZIONE DI ENERGIE) O PROMESSA DI UN RISULTATO ?;
- SUBORDINAZIONE (LIMITAZIONE LIBERTA' LAVORATORE ASSOGGETTATO AL POTERE DIRETTIVO);
- AUTONOMA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO O INSERIMENTO NELL'ORGANIZZAZIONE DEL DATORE DI LAVORO;
- IL VINCOLO DI SOGGEZIONE NON DEVE ESSERE PARTICOLARMENTE INTENSO (AMMESSO ANCHE ASSOGGETTAMENTO ATTENUATO E DISCRETO ALL'AUTORITA' DELL'IMPREDITORE);
- SUBORDINAZIONE DIFFERENZIATA IN BASE AL TIPO DI MANSIONI E ALLE CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO (NELLE PROFESSIONI LIBERALI IL VINCOLO E' MOLTO ATTENUATO);
- RISCHIO IN CAPO AL DATORE DI LAVORO O AL LAVORATORE STESSO ?;

IL PUNTO DI VISTA INPS: CRITERI DISTINTIVI

Circolare INPS N. 179/1989

- EFFETTIVO CONTENUTO DEL RAPPORTO, A PRESCINDERE DAL NOMEN JURIS;
- IMPOSSIBILITA' RIFIUTO PRESTAZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE SUBORDINATO;
- DIFFERENTE FINALITA' O DESTINAZIONE DELLE PRESTAZIONI RESE (NELL'IMPRESA O NEL LAVORATORE STESSO);
- DIFFERENTE ATTRIBUZIONE RISCHI ECONOMICI E PRODUTTIVI IN CASO DI INFORTUNIO, MALATTIA O MALATTIA PROFESSIONALE;
- INSERIMENTO CONTINUATIVO NEL CICLO PRODUTTIVO, OVVERO NECESSARIO AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI E ALLA REALIZZAZIONE DELL'OGGETTO D'IMPRESA;
- POSIZIONE DEI PRESTATORI D'OPERA O SERVIZIO RISPETTO AL SSN;
- POSIZIONE E COMPORTAMENTI DEI SOGGETTI RISPETTO ALL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO.



CI DEVE ESSERE CORRISPONDENZA DI POSIZIONI A TUTTI GLI EFFETTI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO

SOCIETA' DI CAPITALI

CON RIFERIMENTO ALLE SOCIETA' DI CAPITALI, LA VALUTAZIONE DEVE ESSERE FATTA DI VOLTA IN VOLTA, IN QUANTO LA FIGURA DEL DATORE DI LAVORO SI IDENTIFICA NELLA SOCIETA' e NON NELLA PERSONA DEGLI AMMINISTRATORI.

SOCIETA' DI CAPITALI

Cariche sociali in società di capitali e rapporto di lavoro subordinato

Per la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato fra colui che ha rivestito cariche sociali di una società di capitali e la società stessa, è necessario che colui che intende far valere tale tipo di rapporto fornisca la prova della sussistenza del vincolo di subordinazione e cioè l'assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società nel suo complesso, nonostante le suddette cariche sociali.

SOCIETA' DI CAPITALI

Cariche sociali in società di capitali e rapporto di lavoro subordinato

La qualità di amministratore (non unico) di una società di capitali è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato della medesima, ove sia accertata l'attribuzione di mansioni diverse dalle funzioni proprie della carica sociale rivestita. Non è configurabile un rapporto di lavoro subordinato quando l'Amministratore della società sia unico e svolga da solo tutti i poteri di gestione, controllo, comando e disciplina (**Cass. 1 agosto 2013, n. 18414**).

SEGUE: SOCIETA' DI CAPITALI

NON SI PUO' AVERE UN RAPPORTO DI LAVORO GRATUITO NELL'AMBITO DI UNA SPA, DI UNA SAPA O DI UNA SRL CON PIU' SOCI.

IL GRADO DI LIBERTA' DI MOVIMENTO IN RAGIONE DEL RAPPORTO DI PARENTELA E' INIDONEO AD ESCLUDERE LA NATURA SUBORDINATA DEL RAPPORTO.

SI TRATTA COMUNQUE DI ATTIVITA' LAVORATIVA SUBORDINATA QUANDO LE MANSIONI SVOLTE SONO LA CONSEGUENZA DI PRECISE DIRETTIVE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO, TITOLARE DEL POTERE DIRETTIVO E ORGANIZZATIVO.

CASSAZIONE SENTENZE N. 9599/2013 E 14804/2013

SEGUE: SOCIETA' DI CAPITALI

I CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE INPS N. 179/1989

CRITERI DI DISTINZIONE:

- ATTIVITA' PRESTATE IN FAVORE DELLA SOCIETA' DA SEMPLICI SOCI;
- ATTIVITA' PRESTATE IN FAVORE DELLA SOCIETA' DA SOCI O NON SOCI, AMMINISTRATORI;
- NON RICONOSCIBILITA' RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO PER PRESIDENTI, AMMINISTRATORI UNICI E CONSIGLIERI DELEGATI DI SOCIETA';
- RICONOSCIBILITA' RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO PER PRESIDENTI DI ENTI COOPERATIVISTICI.

SEGUE: SOCIETA' DI CAPITALI E SEMPLICI SOCI

I CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE INPS N. 179/1989

AMMESSA COESISTENZA TRA SOCIO E LAVORO SUBORDINATO



PERCHE':

- LA SOCIETA' DI CAPITALI HA DISTINTA PERSONALITA' GIURIDICA RISPETTO AI SOCI;
- LA SOCIETA' DI CAPITALI RISPONDE DELLE OBBLIGAZIONI SOCIALI (NON I SINGOLI SOCI)

ATTENZIONE:

- LA PRESTAZIONE DI ATTIVITA' LAVORATIVA **DEVE ESSERE DIVERSA** DALL'ATTIVITA' SVOLTA COME SOCIO;
- ASSOGGETTAMENTO ALLE DIRETTIVE DEL SOCIO O DEI SOCI CHE ESERCITANO L'AMMINISTRAZIONE E LA DIREZIONE;
- LA RETRIBUZIONE **DEVE AGGIUNGERSI** ALLA CONSUETA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI, DISTINGUENDOSI DALLA STESSA.

SEGUE: SOCIETA' DI CAPITALI E SOCI/NON SOCI, AMMINISTRATORI I CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE INPS N. 179/1989

- ACCERTAMENTO FUNGIBILITA' DEL SOGGETTO PREPOSTO ALL'INCARICO DI AMMINISTRATORE (QUALSIASI OPERATORE POTREBBE EVENTUALMENTE PROVVEDERE ALLE INCOMBENZE DELL'AMMINISTRATORE);
- CONSIDERARE CHE GLI AMMINISTRATORI SONO SOGGETTI INDISTINTI RISPETTO ALLA SOCIETA' (SI IMMEDESIMANO IN ESSA, COSTITUENDONE ORGANI O MEMBRI DI ORGANI);
- CONSIDERARE CHE IL LAVORATORE E' DISTINTO E CONTRAPPOSTO RISPETTO ALLA SOCIETA';
- ACCERTARE CHE L'ATTIVITA' SVOLTA DALL'AMMINISTRATORE NON RIENTRA NEL MANDATO SOCIALE;
- ACCERTARE CHE L'ATTIVITA' SIA RESA IN FORMA SUBORDINATA E SIA RETRIBUITA.



AMMINISTRATORE = LAVORATORE DIPENDENTE SE SVOLGE ATTIVITA' LAVORATIVA CON ASSOGGETTAMENTO AL CONTROLLO E AL POTERE DI DIREZIONE DI ALTRI ORGANI DELLA SOCIETA'

SEGUE:
SOCIETA' DI CAPITALI E PRESIDENTI/AMMINISTRATORI UNICI E
CONSIGLIERI DELEGATI
I CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE INPS N. 179/1989

NON RICONOSCIBILITA' RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO PER:

- PRESIDENTI;
- AMMINISTRATORI UNICI;
- CONSIGLIERI DELEGATI DI SOCIETA'.

perchè

ESSI ESPRIMONO DA SOLI:

- VOLONTA' DELL'ENTE;
- POTERE DI CONTROLLO;
- POTERE DIRETTIVO;
- POTERE DISCIPLINARE.

SEGUE:

SOCIETA' DI CAPITALI E SOCI/PRESIDENTI DI ENTI COOPERATIVISTICI
I CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE INPS N. 179/1989

RICONOSCIBILITA' RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO PER:

- PRESIDENTI DI ENTI COOPERATIVISTICI;
- SOCI DI ENTI COOPERATIVISTICI.



PERCHE', PER DISPOSIZIONE DI LEGGE, SI CONSIDERANO LAVORATORI SUBORDINATI I SOCI DI SOCIETA' E DI ENTI IN GENERE COOPERATIVI, ANCHE DI FATTO, CHE PRESTANO LA LORO ATTIVITA' PER CONTO DELLA SOCIETA' E DEGLI ENTI STESSI

ART. 2 REGIO DECRETO N. 1422/1924

INPS E SOCIETA' DI CAPITALI

PER I LAVORATORI LEGATI DA VINCOLI DI CONIUGIO, PARENTELA O AFFINITA' CON SOCI AMMINISTRATORI O CON SOCI DI MAGGIORANZA DI SOCIETA' DI CAPITALI, **IL RAPPORTO DI LAVORO IN GENERALE E' CONVALIDABILE**, PERCHE' IL RAPPORTO INTERCORRE CON LA SOCIETA' E NON CON I SINGOLI SOCI.

E' NECESSARIO VERIFICARE IL CONCRETO ASSETTO DELLA SOCIETA' AL FINE DI ACCERTARE SE SUSSISTONO CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.

CIRCOLARE INPS N. 179/1989

SEGUE: INPS E SOCIETA' DI CAPITALI

PER SUPERARE LA PRESUNZIONE DI GRATUITA' DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE RESE FRA PARENTI O AFFINI, SI CONSIDERANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

- ATTESTATI AVVENUTO VERSAMENTO ALL'ERARIO DELLE RITENUTE FISCALI OPERATE ALLA FONTE;
- DICHIARAZIONI DEI REDDITI PRESENTATE DA DATORI DI LAVORO E LAVORATORI, EVIDENZIANTI LE DETRAZIONI PER RETRIBUZIONI CORRISPOSTE A PERSONALE DIPENDENTE E REDDITI DA LAVORO SUBORDINATO.

CIRCOLARE INPS N. 74/1990

SOCIO LAVORATORE AMMINISTRATORE DI SRL

I SOCI DI UNA SRL CHE PRESTANO LA LORO ATTIVITA' LAVORATIVA NELLA SOCIETA' E RIVESTONO ANCHE LA CARICA DI AMMINISTRATORE DEVONO VERSARE:

- PER LA PRIMA ATTIVITA' I CONTRIBUTI ALLA GESTIONE COMMERCianti INPS;
- PER LA SECONDA ATTIVITA', I CONTRIBUTI ALLA GESTIONE SEPARATA DEI COLLABORATORI

COMMERCIANTI E SRL...

NELL'AMBITO DI UNA SRL, IL SOGGETTO CHE SVOLGA ATTIVITA' DI SOCIO AMMINISTRATORE E DI SOCIO LAVORATORE, HA L'OBBLIGO DI CHIEDERE L'ISCRIZIONE NELLA GESTIONE IN CUI SVOLGE L'ATTIVITA' CON CARATTERE DI ABITUALITA' E PREVALENZA. IN CASO DI COESISTENZA DELLE DUE CORRISPONDENTI ISCRIZIONI, L'ONERE DI DECIDERE SULL'ISCRIZIONE ALL'ASSICURAZIONE CORRISPONDENTE ALL'ATTIVITA' PREVALENTE E' IN CAPO ALL'INPS.

IN SINTESI...LA PREVALENZA

SOCIO LAVORATORE DI SRL CHE SIA CONTEMPORANEAMENTE ANCHE AMMINISTRATORE:

- Se attività prevalente è quella di socio lavoratore: iscrizione GESTIONE COMMERCianti;
- Se attività prevalente è quella di amministratore: iscrizione GESTIONE SEPARATA.

IL D.L. n. 78/2010

La questione tra:

- Versamento dei contributi sia alla gestione commercianti sia alla gestione separata, sostenuto dall'INPS;
- Obbligo di contribuzione per l'unica attività, lavorativa o amministrativa, svolta in misura dall'INPS, sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità (art. 1 comma 208 Legge n. 662/1996)



è risolta dall'art. 12 comma 11 del D.L. n. 78/2010

art. 12 comma 11 D.L. n 78/2010

LE ATTIVITA' AUTONOME PER LE QUALI OPERA IL PRINCIPIO DELL'ISCRIZIONE ALLA SOLA GESTIONE PREVIDENZIALE ISTITUITA PER L'ATTIVITA' PREVALENTE IN ESSO PREVISO, SONO QUELLE ESERCITATE IN FORMA DI IMPRESA DA COMMERCianti, ARTIGIANI E COLTIVATORI DIRETTI, CHE VENGONO ISCRITTI IN UNA DELLE CORRISPONDENTI GESTIONI DELL'INPS.

SEGUE:
art. 12 comma 11 D.L. n 78/2010

RESTANO ESCLUSI DAL PRINCIPIO DELL'ATTIVITA' PREVALENTE I RAPPORTI DI LAVORO PER I QUALI SIA OBBLIGATORIA L'ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS ex art. 2 comma 26 Legge n. 335/1995.

SEGUE:
art. 12 comma 11 D.L. n 78/2010

IL SOCIO LAVORATORE DI SRL COMMERCIALE CHE RIVESTE, CONTEMPORANEAMENTE, ANCHE LA QUALITA' DI AMMINISTRATORE, PUO' ISCRIVERSI UNICAMENTE ALLA GESTIONE SEPARATA, PER L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SVOLTA, SE L'ATTIVITA' SVOLTA NEL SETTORE COMMERCIALE COME SOCIO LAVORATORE NON PRESENTA I CARATTERI DI ABITUALITA' E PREVALENZA (richiesti ai fini dell'iscrizione nella gestione commercianti).

SEGUE:
art. 12 comma 11 D.L. n 78/2010

SE INVECE L'ATTIVITA' COMMERCIALE COME SOCIO LAVORATORE E' ABITUALE E PREVALENTE, SUSSISTONO I REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELLA GESTIONE COMMERCianti: QUINDI IL SOGGETTO DEVE ISCRIVERSI SIA ALLA GESTIONE COMMERCianti SIA ALLA GESTIONE SEPARATA, VERSANDO AD ENTRAMBE I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI, IN PROPORZIONE ALLE RISPETTIVE QUOTE DI REDDITO CHE GLI DERIVANO DALLE ATTIVITA' SVOLTE.

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA N. 15 DEL 23/01/2012

SRL SENZA DIPENDENTI



COMMERCIO E SERVIZI (NO INDUSTRIA)



ALMENO UN SOCIO SVOLGE ATTIVITA' LAVORATIVA NELLA SOCIETA'



SE NON HA COPERTURA INPS DA GESTIONE SEPARATA



OBBLIGO ISCRIZIONE GESTIONE COMMERCianti

SE SOCIO AMMINISTRATORE CON COMPENSO E ISCRITTO ALLA GESTIONE SEPARATA: OBBLIGO DI ISCRIZIONE ANCHE ALLA GESTIONE COMMERCianti

SEGUE:CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 15 DEL 23/01/2012

SRL CON DIPENDENTI



VERIFICA DI CHI SVOLGE L'ATTIVITA' DIRETTIVA-ORGANIZZATIVA



AFFINCHE' IL SOCIO DI SRL NON DEBBA ISCRIVERSI ALLA GESTIONE INPS
COMMERCianti OCCORRE VALUTARE SE L'INCARICO DI COORDINAMENTO
ATTRIBUITO AL DIPENDENTE SIA EFFETTIVO



VERIFICA LIVELLO CONTRATTUALE DIPENDENTE



ATTRIBUZIONE EFFETTIVA AL DIPENDENTE DELL'INCARICO DI COORDINAMENTO

AMMINISTRATORE SOCIO O NON SOCIO?

AMMINISTRATORE NON SOCIO: VERSAMENTO ALLA GESTIONE SEPARATA INPS ex Legge n. 335/1995

AMMINISTRATORE SOCIO DI UNA SOCIETA' SENZA DIPENDENTI: si presume che l'attività sia svolta dal socio, quindi ISCRIZIONE E VERSAMENTO ALLA GESTIONE COMMERCianti



Contributi commerciante: si calcolano sulla somma di tutti gli utili conseguiti, mentre sui compensi da amministratore si versa la contribuzione alla gestione separata

DOPPIA ATTIVITA': DIPENDENTE E AMMINISTRATORE

CASO: LAVORATORE DIPENDENTE CHE SVOLGE FUNZIONE DI AMMINISTRATORE IN ALTRA SOCIETA'

LIMITI: art. 2105 c.c. Obbligo di fedeltà e divieto di concorrenza

DUE POSIZIONI PREVIDENZIALI:

- Ago INPS  *obblighi contributivi in capo al datore di lavoro*
- Gestione separata INPS  *adempimenti contributivi e fiscali gestione separata*

DUE PENSIONI DIVERSE

IL CASO DELLA SAS

I SOCI ACCOMANDATARI DEVONO ESSERE ASSICURATI IVS-COMMERCianti (art. 2318 c.c.: il socio accomandatario ha l'amministrazione e gestione dell'impresa, con responsabilità illimitata);

I SOCI ACCOMANDANTI (art. 2320 c.c.: i soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione) POSSONO ASSICURARSI IVS-COMMERCianti SE:

- rapporto parentela entro il 3° grado;
- attività abituale e prevalente.

In difetto, iscrizione FPLD.

ASSICURAZIONE INAIL

L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI ESTENDE LA TUTELA ASSICURATIVA IN FAVORE DEI SOCI CHE SVOLGONO UN'ATTIVITA' LAVORATIVA, MANUALE O NON MANUALE, IN FAVORE DELLA SOCIETA' STESSA CON CARATTERE DI ABITUALITA', PROFESSIONALITA' E SISTEMATICITA'



DIPENDENZA FUNZIONALE

TUTELA INAIL

Per i soci amministratori e per il socio amministratore unico, l'INAIL conferma che se esercitano in qualità di socio dipendente funzionale della società un'attività rischiosa ex D.P.R. n. 1124/1965, devono essere assicurati



art. 4 comma 7 D.P.R. n. 1124/1965

I soci di ogni tipo di società, che esercitano attività rischiosa, sono assicurati all'INAIL

LA LEGGE N. 92/2012 E L'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

LA LEGGE N. 92/2012 PREVEDE LA CONVERSIONE DEL CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE IN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO SE MANCA:

- LA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELL'IMPRESA O DELL'AFFARE;
- LA CONSEGNA DEL RENDICONTO ANNUALE DELLA GESTIONE;
- ELEVATE COMPETENZE TECNICHE DELL'ASSOCIATO.

SEGUE: ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

NON PIU' DI 3 ASSOCIATI POSSONO ESSERE IMPIEGATI NELLA STESSA ATTIVITA', ESCLUSO IL CASO DEGLI ASSOCIATI LEGATI ALL'ASSOCIANTE DA VINCOLO CONIUGALE, DI PARENTELA ENTRO IL 3° GRADO O DI AFFINITA' ENTRO IL 2° GRADO.

ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE

I CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE INPS N. 179/1989

CARATTERISTICHE:

- LA TITOLARITA' DELL'IMPRESA E' ATTRIBUITA ALL'ASSOCIANTE (Art. 2549 c.c.);
- I RAPPORTI ASSOCIANTE-ASSOCIATO NON SONO RICONDUCIBILI AL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.

PERCHE':

- L'ASSOCIANTE NON E' COMPLETAMENTE LIBERO A LIVELLO ORGANIZZATIVO (CONSENSO NECESSARIO ASSOCIATI PER ATTRIBUIRE INCARICHI, CONTROLLI ASSOCIATO SU GESTIONE O AFFARI, DIRITTO ASSOCIATO AL RENDICONTO);
- L'ASSOCIATO PARTECIPA ALLE PERDITE NELLA STESSA MISURA IN CUI PARTECIPA AGLI UTILI, NEI LIMITI DEL PROPRIO APPORTO



SONO PREROGATIVE E DIRITTI CHE, NORMALMENTE, IL LAVORATORE DIPENDENTE **NON VANTA** NEI CONFRONTI DEL PROPRIO DATORE DI LAVORO

CASSAZIONE, SENTENZA N. 6750/1981

ARTIGIANI E COMMERCianti

LA CONTRIBUZIONE ALL'INPS E' DOVUTA DAI FAMILIARI SE LA LORO PRESTAZIONE E' CONTINUATIVA E PREVALENTE.

NESSUNA CONTRIBUZIONE E' DOVUTA SE LA PRESTAZIONE E' OCCASIONALE.

COMPENSI DI LAVORO A FAMILIARI DI IMPRENDITORE O PROFESSIONISTA

I COMPENSI CHE L'IMPRENDITORE O IL PROFESSIONISTA EROGA, PER PRESTAZIONI DI LAVORO, AL PROPRIO CONIUGE, A UN FIGLIO MINORENNE O INABILE AL LAVORO OPPURE A UN ASCENDENTE, NON CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO PER IL PERCETTORE, PERCHE' PER GLI STESSI NON E' AMMESSA LA DEDUCIBILITA' DAL REDDITO D'IMPRESA O DI LAVORO AUTONOMO.

ARTT. 8, 54 E 60 TUIR

SEGUE: PROFESSIONISTI

I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E I PREMI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SONO INVECE DEDUCIBILI.

NORMATIVA SOLO A VALENZA FISCALE.

IL RIFERIMENTO E' SOLO ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO SUBORDINATO E PARASUBORDINATO.

NO LAVORO AUTONOMO.

PRESTAZIONI OCCASIONALI

ARTIGIANATO: GLI IMPRENDITORI ARTIGIANI POSSONO AVVALERSI DI COLLABORAZIONI OCCASIONALI DI PARENTI ENTRO IL 3° GRADO, PER UN PERIODO COMPLESSIVO NELL'ANNO NON SUPERIORE A 90 GIORNI (OCORRE CHE LA COLLABORAZIONE ABBA CARATTERE DI AIUTO, A TITOLO DI OBBLIGAZIONE MORALE, SENZA CORRESPONSIONE DI COMPENSI, E RESA IN CASO DI IMPOSSIBILITA' TEMPORANEA DELL'IMPRENDITORE ARTIGIANO)



COMUNQUE...OBBLIGO DI ISCRIZIONE INAIL

ART. 21 COMMA 6 TER LEGGE N. 326/2003

CIRCOLARE MINISTERO LAVORO N. 10478/2013

PRESTAZIONI OCCASIONALI

AGRICOLTURA: LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE DA PARENTI E AFFINI FINO AL 4° GRADO IN MODO MERAMENTE OCCASIONALE O RICORRENTE DI BREVE PERIODO, A TITOLO DI AIUTO, MUTUO AIUTO, OBBLIGAZIONE MORALE SENZA CORRESPONSIONE DI COMPENSI, NON INTEGRANO MAI UN RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO

ART. 74 D. LGS. N. 276/2003

CIRCOLARE MINISTERO LAVORO N. 10478/2013

PRESTAZIONI OCCASIONALI

COMMERCIO: L'OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALLA GESTIONE ASSICURATIVA SUSSISTE SOLO PER TITOLARI O GESTORI DI IMPRESE CHE, A PRESCINDERE DAL NUMERO DI DIPENDENTI, SIANO ORGANIZZATE O DIRETTE CON LAVORO PREVALENTEMENTE PROPRIO E DEI COMPONENTI DELLA FAMIGLIA, COMPRESI PARENTI E AFFINI ENTRO IL 3° GRADO, OVVERO FAMILIARI, COADIUTORI PREPOSTI AL PUNTO VENDITA, CHE PARTECIPANO PERSONALMENTE AL LAVORO AZIENDALE CON CARATTERE DI ABITUALITA' E PREVALENZA.

ART. 29 LEGGE N. 160/1975 E LEGGE N. 662/1996

CIRCOLARE MINISTERO LAVORO N. 10478/2013

ATTIVITA' OCCASIONALE: QUALI CARATTERISTICHE ?

- NON SISTEMATICITA' E STABILITA' DEI COMPITI ESPLETATI;
- 90 GIORNI ALL'ANNO DI PRESTAZIONE LAVORATIVA (720 ORE FRAZIONABILI NELL'ANNO SOLARE);
- SI PRESCINDE DALLA CONTESTUALE PRESENZA DEL TITOLARE NEI LOCALI DELL'AZIENDA (NON NECESSARIA LA SOSTITUZIONE DEL TITOLARE);
- VINCOLO PARENTELA: CONIUGE, PARENTI E AFFINI ENTRO IL 3° GRADO (PER AGRICOLTURA: PARENTI E AFFINI ENTRO IL 4° GRADO).

CIRCOLARE MINISTERO LAVORO N. 10478/2013

COLLABORAZIONI OCCASIONALI DEI FAMILIARI:

ASPETTI PREVIDENZIALI:

- ARTIGIANI: SONO ISCRIVIBILI ALLE GESTIONI INPS I FAMILIARI COLLABORATORI CHE LAVORANO ABITUALMENTE E PREVALENTEMENTE NELL'IMPRESA ARTIGIANA, PURCHE' NON SIANO GIA' ASSOGGETTATI AD UN OBBLIGO ASSICURATIVO IN QUANTO CONTITOLARI DELL'IMPRESA ARTIGIANA, OVVERO LAVORATORI DIPENDENTI, ANCHE APPRENDISTI;

MINISTERO LAVORO CIRCOLARI N. 14184/2013 E 10478/2013

SEGUE: COLLABORAZIONI OCCASIONALI

- COMMERCianti: SONO ISCRIVIBILI ALLE GESTIONI INPS I FAMILIARI COLLABORATORI PREPOSTI AL PUNTO VENDITA CHE PARTECIPANO PERSONALMENTE AL LAVORO AZIENDALE CON CARATTERE DI ABITUALITA' E PREVALENZA;
- COLTIVATORI DIRETTI: SONO ISCRIVIBILI ALLE GESTIONI INPS IL CONIUGE E I PARENTI E AFFINI ENTRO IL 4° GRADO COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE, PURCHE' LA FORZA COMPLESSIVA DI LAVORO DEL NUCLEO FAMILIARE NON SIA INFERIORE A 1/3 DI QUELLA OCCORRENTE PER LE NORMALI NECESSITA' AZIENDALI.

UN SEGNALE DI CONTROTENDENZA:

MESSAGGIO INPS N. 7068/2015

DA SEMPRE INPS (CON CIRCOLARE N. 179/1989) E MINISTERO LAVORO (CON CIRCOLARE N. 10478/2013) SEGUIVANO INDIRIZZI DISTINTI CIRCA LA PRESUNZIONE DI GRATUITA' DEL LAVORO FAMILIARE

CON MESSAGGIO INPS N. 7068/2015: PARZIALE AVVICINAMENTO ORIENTAMENTI ISPETTIVI

L'ACCERTAMENTO DEI RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO (EVENTUALMENTE FITTIZI) IN AMBITO AGRICOLO E NON AGRICOLO, **NON PUO' PRESCINDERE** DALL'ANALISI DEGLI ASSETTI SOCIETARI E FAMILIARI CHE HANNO DATO LUOGO ALLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE TRA COMPONENTI DELLO STESSO NUCLEO FAMILIARE

PER LA PRIMA VOLTA, SI CONTRASTA IL PRINCIPIO DI:

- GRATUITA' DI PRESTAZIONI RESE IN AMBITO FAMILIARE;
- ONERE DELLA PROVA CONTRARIA (NEL PASSATO, PER INPS, ONERE DELLA PROVA IN CAPO AL SOGGETTO CHE INVOCA L'ESISTENZA DEL LAVORO SUBORDINATO; PER MINISTERO DEL LAVORO, ONERE DELLA PROVA IN CAPO AGLI ISPETTORI CHE DEVONO DIMOSTRARE LA NON SUSSISTENZA DELLA SUBORDINAZIONE).

ATTIVITA' OCCASIONALE

ATTIVITA' CHE CONFIGURANO UN MERO AIUTO NELLA CONDUZIONE DELL'AZIENDA E CHE QUINDI NON COMPORTANO ONERI PREVIDENZIALI.

PRESUNZIONE DI OCCASIONALITA'

LE PRESTAZIONI EFFETTUATE DAI FAMILIARI GENERALMENTE SONO PRESTAZIONI OCCASIONALI RESE IN VIA GRATUITA, SOLO DI NATURA MORALE, E COMPORTANO L'ISCRIZIONE IVS SOLO IN PRESENZA DEI REQUISITI DI ABITUALITA' E PREVALENZA.

LA PRESTAZIONE E' SEMPRE OCCASIONALE SE:

- RESA DA FAMILIARE PENSIONATO;
- RESA DA FAMILIARE ASSUNTO A TEMPO PIENO PRESSO ALTRO DATORE DI LAVORO;
- RESA NELL'AMBITO QUANTITATIVO DI 90 GIORNI NELL'ANNO SOLARE OVVERO NELL'AMBITO DI 720 ORE PER ANNO SOLARE.

OCCASIONALITA' E INAIL

E' SEMPRE DOVUTO IL PREMIO CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO IN PRESENZA DI SPECIFICO RISCHIO DA PARTE DEGLI STESSI FAMILIARI OCCUPATI ANCHE IN VIA OCCASIONALE.

TUTTAVIA, PER LE PRESTAZIONI RESE DAI FAMILIARI A TITOLO GRATUITO NON SUSSISTE L'OBBLIGO ASSICURATIVO INAIL SOLO NEL CASO IN CUI LE PRESTAZIONI NON SIANO RICORRENTI, OVVERO SE LA PRESTAZIONE SIA RESA UNA-DUE VOLTE NELL'ARCO DELLO STESSO MESE, PURCHE' LE PRESTAZIONI COMPLESSIVAMENTE EFFETTUATE NELL'ANNO NON SIANO SUPERIORI A 10 GIORNATE LAVORATIVE.

OCCASIONALITA' E ISPEZIONE

IL PERSONALE ISPETTIVO PUO' RICHIEDERE L'ISCRIZIONE ALLA GESTIONE INPS SOLO QUANDO RISULTI PROVATO IL SUPERAMENTO DEL LIMITE DI 90 GIORNI O DI 720 ORE ANNUE.

I VERIFICATORI POSSONO NON RITENERE OCCASIONALE LA PRESTAZIONE LAVORATIVA E CONVERTIRE IL RAPPORTO IN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO: L'ONERE DELLA PROVA GRAVA SULL'ORGANO DI VIGILANZA.

ESCLUSIONI MANODOPERA FAMILIARE

LA MANODOPERA FAMILIARE E' ESCLUSA DA:

- DISPOSIZIONI SUL LAVORO STRAORDINARIO;
- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORARIO MASSIMO SETTIMANALE DI LAVORO;
- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORARIO NORMALE DI LAVORO;
- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PAUSE DI LAVORO;
- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIPOSO GIORNALIERO;

IL CASO: IL LAVORO DOMESTICO

➤ FONTE LAVORO DOMESTICO: **LEGGE N. 1403/1971**;

➤ **CIRCOLARE INPS N. 1255/1972**.

L'ESISTENZA DI VINCOLI DI PARENTELA O AFFINITA' TRA LE PARTI DI UN CONTRATTO DI LAVORO DOMESTICO NON ESCLUDE IL RAPPORTO DI LAVORO E IL CONSEGUENTE OBBLIGO ASSICURATIVO, PURCHE' IL RAPPORTO DI LAVORO SIA PROVATO.

NON E' AMMESSO IL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO TRA CONIUGI.

E' A CARICO DELL'INPS ACCERTARE L'EFFETTIVA SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO.

NORMATIVA FISCALE – REDDITO D'IMPRESA

CON RIFERIMENTO ALL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE, NON SONO AMMESSE DEDUZIONI A TITOLO DI COMPENSO DI LAVORO PRESTATO O DELL'OPERA SVOLTA DALL'IMPRENDITORE, DAL CONIUGE, DAI FIGLI, AFFIDATI O AFFILIATI MINORI DI ETA' O PERMANENTE INABILI AL LAVORO E DAGLI ASCENDENTI E DAI FAMILIARI PARTECIPANTI ALL'IMPRESA FAMILIARE EX ART. 5 COMMA 4 DEL TUIR.

ART. 60 TUIR

NORMATIVA FISCALE – REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

NON SONO AMMESSE DEDUZIONI PER I COMPENSI AL CONIUGE, AI FIGLI, AFFIDATI O AFFILIATI, MINORI DI ETA' O PERMANENTEMENTE INABILI AL LAVORO, NONCHE' AGLI ASCENDENTI DELL'ARTISTA O PROFESSIONISTA, OVVERO DEI SOCI O ASSOCIATI PER IL LAVORO PRESTATO O L'OPERA SVOLTA NEI CONFRONTI DELL'ARTISTA O PROFESSIONISTA OVVERO DELLA SOCIETA' O ASSOCIAZIONE.

I COMPENSI NON AMMESSI IN DEDUZIONE NON CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO COMPLESSIVO DEI PERCIPIENTI.

ART. 54 COMMA 6 BIS TUIR

CONSEGUENZE

L'ART. 54 COMMA 6 BIS DEL TUIR

SI'

COMPENSI CORRISPOSTI
DAI PROFESSIONISTI AI
PROPRI FIGLI, IN QUALITA'
DI LAVORATORI
DIPENDENTI, CO.CO.CO.,
LAVORATORI OCCASIONALI

NO

COMPENSI EROGATI DAI
PROFESSIONISTI AI PROPRI
FIGLI TITOLARI DI PARTITA
IVA, PER PRESTAZIONI DI
LAVORO AUTONOMO,
ARTISTICO O PROFESSIONALE

DEDUCIBILI

CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI E
ASSISTENZIALI PAGATI
DAL PROFESSIONISTA,
DALLA SOCIETA' O
DALL'ASSOCIAZIONE,
PER FAMILIARI
LAVORATORI
DIPENDENTI E/O
COLLABORATORI

L'IMPRESA FAMILIARE

ART. 230 BIS c.c.: IL FAMILIARE CHE PRESTA IN MODO CONTINUATIVO LA SUA ATTIVITA' DI LAVORO NELLA FAMIGLIA O NELL'IMPRESA FAMILIARE HA DIRITTO AL MANTENIMENTO SECONDO LA CONDIZIONE PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA E PARTECIPA AGLI UTILI DELL'IMPRESA FAMILIARE E AI BENI ACQUISTATI CON ESSI NONCHE' AGLI INCREMENTI DELL'AZIENDA, ANCHE IN ORDINE ALL'AVVIAMENTO, IN PROPORZIONE ALLA QUANTITA' E QUALITA' DEL LAVORO PRESTATO.


=

IMPRESA INDIVIDUALE

l'unico soggetto responsabile è l'imprenditore, che risponde delle obbligazioni nei confronti dei terzi

GESTIONE

- ❑ GESTIONE ORDINARIA: SPETTA AL TITOLARE;
- ❑ GESTIONE STRAORDINARIA, DECISIONI IN MATERIA DI IMPIEGO DEGLI UTILI E INCREMENTI, INDIRIZZI PRODUTTIVI, CESSAZIONE DELL'IMPRESA:




A MAGGIORANZA DEI FAMILIARI CHE PARTECIPANO ALL'IMPRESA

ADEMPIMENTI

- NO COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA TELEMATICA DI ASSUNZIONE;
- SI' DENUNCIA NOMINATIVA INAIL COLLABORATORI FAMILIARI, PRIMA DELL'INIZIO DELL'ATTIVITA', CON INDICAZIONE DEL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO (IN CASO DI MANCATA DENUNCIA: APPLICAZIONE MAXISANZIONE LAVORO NERO);
- NO REGISTRAZIONE LIBRO UNICO DEL LAVORO LUL.

LAVORO NELL'IMPRESA FAMILIARE

LA MANCATA CONVIVENZA TRA PERSONE LEGATE DA VINCOLO DI PARENTELA O AFFINITA' NON DETERMINA AUTOMATICAMENTE CHE LE PRESTAZIONI LAVORATIVE RESE SIANO CONSIDERATE DI NATURA SUBORDINATA



QUINDI, NON VIENE MENO LA PRESUNZIONE DI GRATUITA'

CASSAZIONE SENTENZE N. 10923/2000, N. 7845/2003 E N. 17992/2010

ATTIVITA'

L'IMPRESA FAMILIARE PUO' SVOLGERE ATTIVITA' NEI SETTORI:

- AGRICOLTURA;
- ARTIGIANATO;
- COMMERCIO E SERVIZI.

NON AMMESSE:

- CREDITO E ASSICURAZIONE;
- LIBERE PROFESSIONI.

REQUISITI DEI FAMILIARI

LA PRESTAZIONE DEVE ESSERE:

- CONTINUATIVA (NON OCCASIONALE): AI FINI CIVILISTICI;
- PREVALENTE: AI FINI FISCALI E TRIBUTARI;
- NON AMMESSO IL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE;
- AMMESSO IL LAVORO DEGLI ADOLESCENTI.

TRASFERIBILITA'

I DIRITTI PATRIMONIALI, ECONOMICI E DI GESTIONE SONO INTRASFERIBILI, SALVO CHE IL TRASFERIMENTO AVVENGA IN FAVORE DI ALTRI FAMILIARI CHE ABBIANO I REQUISITI RICHIESTI E COL CONSENSO DI TUTTI I PARTECIPANTI.

IL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE PUO' ESSERE LIQUIDATO IN DENARO:

- ALLA CESSAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA, DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO;
- IN CASO DI ALIENAZIONE DELL'AZIENDA.

DIRITTO DI PRELAZIONE

IN CASO DI DIVISIONE EREDITARIA O DI TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA A TITOLO ONEROSO, I COLLABORATORI FAMILIARI HANNO DIRITTO DI PRELAZIONE SULL'AZIENDA.

IL DIRITTO DI PRELAZIONE DEL COLLABORATORE FAMILIARE SPETTA ANCHE NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI EREDI, CHE POSSONO ESSERE DIVERSI DAI FAMILIARI CHE COLLABORANO NELL'IMPRESA.

CESSAZIONE

PUO' RIGUARDARE SIA L'ATTIVITA' DELL'IMPRESA FAMILIARE CHE LA CESSAZIONE DELLA COLLABORAZIONE DI UNO O PIU' FAMILIARI:

- LA CESSAZIONE DELL'IMPRESA FAMILIARE DOVRA' ESSERE DECISA A MAGGIORANZA;
- I COLLABORATORI NON POSSONO DECIDERE DA SOLI CONTRO LA VOLONTA' DEL TITOLARE. IL DIRITTO POTESTATIVO DI RECEDERE DALL'IMPRESA FAMILIARE, SPETTANTE AL TITOLARE, E' ESERCITABILE ATTRAVERSO UNA MERA MANIFESTAZIONE DI VOLONTA', SALVO IL DIRITTO DEGLI ALTRI FAMILIARI ALLA LIQUIDAZIONE DELLE LORO QUOTE E, IN CASO DI RECESSO INGIUSTIFICATO, AL RISARCIMENTO DEL DANNO;

SEGUE: CESSAZIONE

- MORTE DEL TITOLARE;
- FALLIMENTO (SOLO IL TITOLARE E' SOTTOPOSTO ALLA PROCEDURA E AGLI EFFETTI);
- INCAPACITA' LEGALE DEL TITOLARE;
- CONFERIMENTO;
- USUFRUTTO;
- AFFITTO DELL'UNICA AZIENDA.

RECESSO

IL COLLABORATORE FAMILIARE PUO' RECEDERE IN QUALSIASI MOMENTO.

AMMESSO ANCHE IL COMPORTAMENTO CONCLUDENTE:
RECESSO DESUNTO DA UNA LUNGA ASSENZA.

SICUREZZA SUL LAVORO

E' RESPONSABILE DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO IL SOCIO DELEGATO DAGLI ALTRI AI RAPPORTI CON L'ISPETTORATO DEL LAVORO, CHE RAPPRESENTA IL VERTICE DELLA SOCIETA'. SONO APPLICABILI LE NORME DEL T.U.S. (D. LGS. N. 81/2008):

- UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE;

SEGUE: SICUREZZA SUL LAVORO

- PREDISPOSIZIONE TESSERA DI RICONOSCIMENTO, CORREDATA DI FOTOGRAFIA, CONTENENTE LE PROPRIE GENERALITA' E L'INDICAZIONE DEL COMMITTENTE, IN CASO DI PRESTAZIONE IN APPALTO O SUBAPPALTO;
- BENEFICIARE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA;
- PARTECIPARE A CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

CARATTERISTICHE

- ISTITUTO RESIDUALE: L'IMPRESA FAMILIARE SI INSTAURA SOLO SE MANCA QUALSIASI ALTRA FORMA DI QUALIFICAZIONE DEL LAVORO PRESTATO E SE ESISTE UNA VOLONTA' TACITA O ESPRESSA DI ASSICURATE UNA REMUNERAZIONE ALL'ATTIVITA' LAVORATIVA DEL FAMILIARE;
- LA COSTITUZIONE DEVE RISULTARE DA ATTO PUBBLICO O DA SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA (SOLO AI FINI FISCALI, PER LA RIPARTIZIONE DEGLI UTILI; NON AI FINI CIVILISTICI);

SEGUE: CARATTERISTICHE

- LA PRESTAZIONE DI LAVORO DEL FAMILIARE DEVE ESSERE CONTINUATIVA E PREVALENTE;
- NON E' RICHIESTA LA CONVIVENZA;
- AMMESSO ANCHE IL CONVIVENTE MORE UXORIO.

CONVIVENZA MORE UXORIO

L'ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA ALL'INTERNO DI UN CONTESTO FAMILIARE IN FAVORE DEL CONVIVENTE DI FATTO TROVA LA SUA CAUSA NEI VINCOLI DI SOLIDARIETA' E AFFETTIVITA' ESISTENTI, CHE SOLITAMENTE SONO ALTERNATIVI AI VINCOLI TIPICI DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.

CASSAZIONE SENTENZA N. 5632/2006

PRESUNZIONE IMPRESA FAMILIARE?

LA SUSSISTENZA DELL'IMPRESA FAMILIARE NON PUO' RITENERSI PRESUNTA, MA DEVE ESSERE DIMOSTRATA RIGOROSAMENTE O ATTRAVERSO LA PRODUZIONE DELL'ATTO NEGOZIALE INTERVENUTO TRA I FAMILIARI PARTECIPANTI O, AL PIU', IN VIA PRESUNTIVA ATTRAVERSO FATTI UNIVOCI E CONCORDANTI NON SMENTITI DA UNA CONTRARIA PROVA TESTIMONIALE.

CASSAZIONE SENTENZA N. 24700/2005

LA PROVA RIGOROSA

RELATIVAMENTE ALL'ATTIVITA' LAVORATIVA PRESTATA IN AGRICOLTURA IN FAVORE DI PARENTI E AFFINI, LA MERA PRESTAZIONE DI ATTIVITA' LAVORATIVA NON E' SUFFICIENTE A FAR CONFIGURARE UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO, ESSENDO NECESSARIA UNA SPECIFICA PROVA DELLA SUBORDINAZIONE E DELL'ONEROSITA' DELLE PRESTAZIONI, CHE PUO' ESSERE FORNITA ANCHE AL DI FUORI DEGLI ELEMENTI TIPICI DELLA SUBORDINAZIONE, PURCHE' VI SIA UN NESSO DI CORRISPETTIVITA' TRA PRESTAZIONE E RETRIBUZIONE, E LA PRESTAZIONE SIA SOGGETTA A DIRETTIVE E CONTROLLI, ANCHE IN UN AMBITO DI ELASTICITA' DI ORARI.

CASSAZIONE SENTENZA N. 9043/2011

RETRIBUZIONE E IMPRESA FAMILIARE

IL LAVORO GRATUITO IN AMBITO FAMILIARE NON SI CONCILIA
CON LE EROGAZIONI PERIODICHE.

LA VALUTAZIONE SPETTA AL GIUDICE DI MERITO.

CASSAZIONE SENTENZA N. 20157/2005

NORMATIVA FISCALE

- COSTITUZIONE DI UN'IMPRESA FAMILIARE NUOVA: L'ATTO COSTITUTIVO AVRA' EFFETTI AI FINI FISCALI DALLO STESSO PERIODO D'IMPOSTA;
- IMPRESA FAMILIARE GIA' ESISTENTE: L'ATTO COSTITUTIVO AVRA' EFFETTI AI FINI FISCALI DAL PERIODO D'IMPOSTA SUCCESSIVO.

IL LAVORO DEL COLLABORATORE FAMILIARE DEVE ESSERE AFFERENTE ALL'ATTIVITA' AZIENDALE, NON RILEVA FISCALMENTE CHE SIA SVOLTO IN AMBITO FAMILIARE.

SEGUE: ASPETTI FISCALI

L'IMPUTAZIONE DEL REDDITO AI COLLABORATORI FAMILIARI DEVE ESSERE PROPORZIONALE ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI, ALLA QUANTITA' E QUALITA' DEL LAVORO PRESTATO, MA E' LIMITATO AL 49% DELL'AMMONTARE RISULTANTE DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELL'IMPRENDITORE.

QUINDI, IL 51% DEL REDDITO D'IMPRESA E' OBBLIGATORIAMENTE IMPUTATO AL TITOLARE.

ACCERTAMENTI

L'IMPUTAZIONE PUO' ESSERE FATTA SOLO SUL REDDITO DICHIARATO, E NON SULL'EVENTUALE MAGGIOR REDDITO ACCERTATO, NE' SUL REDDITO ACCERTATO DALL'UFFICIO IN CASO DI OMESSA DICHIARAZIONE DEL TITOLARE.

I MAGGIORI REDDITI VANNO ATTRIBUITI ESCLUSIVAMENTE AL TITOLARE DELL'IMPRESA E NON POSSONO ESSERE IMPUTATI PRO QUOTA AGLI ALTRI FAMILIARI AVENTI DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELL'IMPRESA.

ANCHE LE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI VENGONO IRROGATE SOLO NEI CONFRONTI DEL TITOLARE DELL'IMPRESA.

COMPENSI INDEDEDUCIBILI

ART. 60 TUIR: NELLE IMPRESE INDIVIDUALI E FAMILIARI, SONO INDEDEDUCIBILI I COMPENSI PER L'IMPRENDITORE, IL CONIUGE, I FIGLI MINORI, GLI ASCENDENTI.

NELLE IMPRESE FAMILIARI, L'INDEDEDUCIBILITA' SI ESTENDE AI FAMILIARI CHE VI PARTECIPANO E CHE POSSONO ESSERE IL CONIUGE, I PARENTI ENTRO IL 3° GRADO E GLI AFFINI ENTRO IL 2° GRADO.

INAIL

LA TUTELA ASSICURATIVA PREVISTA EX ART. 4 D.P.R. N. 1124/1965 OPERA ANCHE PER I COLLABORATORI FAMILIARI.

- AGRICOLTURA: TUTELA EX ART. 205 D.P.R. N. 1124/1965; IL PREMIO INAIL E' RISCOSSO DALL'INPS INSIEME AGLI ALTRI CONTRIBUTI
- COMMERCIO: RETRIBUZIONE CONVENZIONALE MENSILE PER LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO;
- ARTIGIANATO: PREMI SPECIALI UNITARI A PERSONA E PER MESE LAVORATO.

SEGUE: INAIL

IL TITOLARE D'IMPRESA DEVE DENUNCIARE NOMINATIVAMENTE I COLLABORATORI FAMILIARI, TELEMATICAMENTE, PRIMA DELL'INIZIO DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA.

OBBLIGO ESTESO A FAMILIARI COADIUVANTI DI SOCIO DI SOCIETA' ARTIGIANA E NON SE PARTECIPANO AL LAVORO AZIENDALE CON ABITUALITA' E PREVALENZA E SE L'IMPRESA E' ORGANIZZATA O DIRETTA PREVALENTEMENTE CON IL LAVORO DEI SOCI E DEI LORO FAMILIARI.

COMPETENZA PROCESSUALE

LE CONTROVERSIE SONO DI COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO

LUL

NEL LIBRO UNICO DEL LAVORO NON DEVONO ESSERE ANNOTATI I COLLABORATORI E COADIUVANTI DI IMPRESE FAMILIARI.

IMPRESA CONIUGALE

IMPRESA GESTITA ALLA PARI DA ENTRAMBI I CONIUGI, LE CUI DECISIONI SONO ANCHE DI RILEVANZA ESTERNA.

L'IMPRESA E' GESTITA ALLA PARI DA ENTRAMBI I CONIUGI.

=

SOCIETA' DI FATTO

ART. 177 c.c.

SEGUE: IMPRESA CONIUGALE O FAMILIARE?

SUSSISTE UNA SOCIETA' DI FATTO TRA CONIUGI QUANDO UN CONIUGE ABBA COMPIUTO RIPETUTI ATTI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E FINANZIAMENTO CON RIFERIMENTO ALL'IMPRESA DELL'ALTRO CONIUGE, APPARENDO ALL'ESTERNO COME CONTITOLARE DELLA STESSA, NON POTENDO TALI CONDOTTE GIUSTIFICARSI NE' NELL'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI NASCENTI DAL RAPPORTO DI CONIUGIO, NE' ALLA STREGUA DI APPORTO ALL'IMPRESA FAMILIARE ALTRUI.

QUANDO INVECE L'APPORTO DEL CONIUGE NON RISULTI PARITARIO E SIA SOTTOPOSTO AL POTERE ORGANIZZATIVO E DIRETTIVO DEL TITOLARE D'IMPRESA, SI CONFIGURA IMPRESA FAMILIARE.

ESTERIORIZZAZIONE SOCIETA' DI FATTO

LA PROVA DELL'ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA DI UNA SOCIETA' DI FATTO TRA CONIUGI E' MOLTO RIGOROSA



SI DEVE BASARE SU ELEMENTI E CIRCOSTANZE CONCLUDENTI



TALI DA ESCLUDERE INTERVENTI PER AFFECTIO MARITALIS

CASSAZIONE SEZIONE LAVORO SENTENZA N. 45/2007